

Decreto Dirigenziale n. 427 del 08/10/2012

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

DPR 327\01, ART. 42 BIS- ACQUISIZIONE COATTIVA IN OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA DEL 14/06/2012 CAMERETTI AMALIA C\ REGIONE CAMPANIA E SNAM RETE GAS

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che il comma 1 dell'articolo 30 del D.Lgs. n.112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo;
- b) che l'articolo 6 del D.Lgs. n.96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n.112/98 ;
- c) che l'articolo 9 del D.Lgs. n.164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi articoli 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- d) che con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/98;
- e) che con la deliberazione di Giunta Regionale n.1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche, dell' A.G.C. n.12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.164/2000:
- f) che il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n.12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'articolo 32 della L.R. n.1/08, nel modificare la L.R. n.11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- g) che la Giunta Regionale, con la delibera n.1006 del 30/12/2010, nell'attuare le disposizioni di cui al richiamato articolo 9 della L.R. n.12/07, ha rinnovato l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Luciano Califano, già conferito dalla stessa Giunta Regionale con delibera n.47 dell'11/01/2008;
- h) che la Giunta Regionale, con la medesima delibera n.1006 del 30/12/2010, ha prorogato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale Energy-Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" al Dott. Fortunato Polizio, già confermato dalla stessa Giunta Regionale con delibera n.46 del 28/01/2010:
- i) che la Giunta Regionale, con delibera n.128 del 28/03/2011, ha disposto di prorogare il termine di scadenza degli incarichi di Coordinatore di Area, di Staff, di dirigente di Settore, di Servizio e di dirigente ad interim fino all'entrata in vigore del regolamento per la riorganizzazione degli Uffici della Giunta Regionale e, comunque, entro e non oltre il 31.05.2011;
- j) che la Giunta Regionale, con delibera n.250 del 31.05.2011, ha differito all'entrata in vigore del regolamento per la riorganizzazione degli Uffici della Giunta Regionale e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, il termine di scadenza dei predetti incarichi;
- k) che la Giunta Regionale, con delibera n.839/2011, ha differito all'entrata in vigore del regolamento per la riorganizzazione degli Uffici della Giunta Regionale il termine di scadenza degli incarichi di Dirigente di Area, Staff, Settore Servizio ed interim;

CONSIDERATO

a) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 quater del D.P.R. n.327/01, come modificato dal D.Lgs. n.330/04 per le infrastrutture lineari energetiche, a seguito dell'istanza della Società SNAM RETE GAS S.p.A. n.2674 del 15/12/2008, assunta al protocollo regionale in data 19/01/2009 con il n.0041516 ed all'esito dell'attività istruttoria svolta, con Decreto Dirigenziale n.466 del 24/09/2009, è stato approvato e dichiarato indifferibile ed urgente il progetto, apposto il

- vincolo preordinato all'esproprio (nella fattispecie all'asservimento) delle aree interessate e dichiarata la pubblica utilità del metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.l. DN 100 (4") 75 bar" che interessa i Comuni di Prata Sannita e Pratella, entrambi in provincia di Caserta:
- b) che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n.327/01, come modificato dal D.Lgs. n.330/04 per le infrastrutture lineari energetiche, sempre a seguito dell'istanza della Società SNAM RETE GAS n.234 del 18/02/2010, assunta al protocollo regionale in data 03/03/2010 con il n.0190412 ed all'esito dell'attività istruttoria svolta, con Decreto Dirigenziale n.238 del 07/04/2010 successivamente rettificato (solo in relazione alla distanza di rispetto dall'asse del metanodotto, erroneamente indicata in metri 8 anziché in metri 13,50) con decreto n.268 del 26/04/2010 è stato disposto l'asservimento dei terreni interessati dal metanodotto, con l'estensione e le modalità di esercizio della servitù, nonché l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori di posa del metanodotto stesso;
- c) che il metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.l. DN 100 (4") 75 bar" interessa, fra gli altri, parte del fondo sito in Comune di Pratella (CE) identificato nel catasto del predetto Comune al foglio 7 mappale 5014, di proprietà della Signora Cameretti Amalia:
- d) che la Signora Cameretti Amalia, non avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento previsto dalla legge, con ricorso proposto avanti al T.A.R. della Campania, nei confronti della Regione Campania e della SNAM RETE GAS S.p.A., avente il n.4267/10 di registro generale, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto Dirigenziale n.238 del 07/04/2010 col quale è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea di parte dei fondi di sua proprietà, interessati dal metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.I. DN 100 (4") 75 bar", di tutti gli atti ivi richiamati, tra cui il Decreto Dirigenziale n.466 del 24/09/2009 che ha approvato il progetto dell'opera, apposto il vincolo preordinato all'esproprio (nella fattispecie all'asservimento) dei terreni interessati e dichiarato la pubblica utilità della stessa, nonché il risarcimento dei danni causati a vario titolo in conseguenza dell'imposizione della servitù, ivi compreso quelli da occupazione illegittima;
- e) che, nel corso del giudizio, è stata disposta ed effettuata la consulenza tecnica d'ufficio ad opera dell'Arch. Barbalucca all'uopo incaricato, il quale, sulla base dei quesiti disposti dal T.A.R., ha determinato le indennità spettanti alla ricorrente:
- f) che il T.A.R. della Campania con sentenza del 14/06/2012, rilevate le carenze procedurali poste in essere dalla Regione Campania, ha annullato gli atti impugnati e, in applicazione dell'articolo 42 bis del D.P.R. n.327/01 (introdotto dall'articolo 34 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito dalla L. 15 luglio 2011 n.111) con il quale, all'esito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 43 del D.P.R. n.327/01 (Corte Costituzionale n.293/2010), è stato reintrodotto l'istituto dell'acquisizione coattiva ha ordinato alla Regione Campania di emettere un provvedimento conforme alla norma citata che, sulla base delle indennità pure ivi fissate, imponga la servitù per il metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.l. DN 100 (4") 75 bar", in favore della SNAM RETE GAS S.p.A. ed a carico del fondo sito in Comune di Pratella ed identificato in catasto al foglio 7 mappali 5014, di proprietà della Signora Cameretti Amalia:

DATO ATTO

- a) che il metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.l. DN 100 (4") – 75 bar" è opera di pubblico interesse ai sensi del D.Lgs. n.164/2000 ed stato progettato e realizzato nel rispetto del D.M. 17/04/2008;
- b) che, nel rispetto della predetta normativa di sicurezza e delle circostanze sopra considerate, si rende necessaria l'imposizione di una servitù di metanodotto a carico del fondo sito in Comune di Pratella (CE) identificato in catasto al foglio 7 mappale 5014, di proprietà della Signora Cameretti Amalia;

- a) il Decreto Dirigenziale del Settore C.T.R. n.2584 del 16/12/2009 con il quale questo Ufficio è stato delegato all'adozione degli atti inerenti la procedura ablativa relativa agli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- b) il D.Lgs. n.164/2000;
- c) il D.P.R. n.327/2001 come modificato dal D.Lgs. n.330/2004;
- d) la L. n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il ricorso proposto, avanti al T.A.R. della Campania, dalla Signora Cameretti Amalia nei confronti della Regione Campania e della SNAM RETE GAS S.p.A.;
- f) la sentenza del T.A.R. della Campania del 14/06/2012;
- g) visto l'articolo 42 bis del D.P.R. n.327/01 per come introdotto dall'articolo 34 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito dalla L. 15 luglio 2011 n.111;

CONFERMATA

 a) l'approvazione del progetto, l'indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nella fattispecie all'asservimento) delle aree interessate, nonché la pubblica utilità del metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.l. DN 100 (4") – 75 bar";

DECRETA

- Art. 1 Per l'esercizio del già realizzato metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali S.r.I. DN 100 (4") 75 bar" è disposto, in favore della SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n.7, l'asservimento dell'immobile di proprietà della Signora Cameretti Amalia sito in agro del Comune di Pratella (CE) ed identificato nel catasto del predetto Comune al foglio 7 mappale 5014, secondo le seguenti modalità:
 - a) l'interramento, ad una profondità di circa 1 metro, di una condotta trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, secondo il tracciato indicativamente evidenziato nell'elaborato grafico in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento;
 - b) l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori ed eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza:
 - c) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, ivi compreso fognature e canalizzazioni chiuse, ad una distanza inferiore a metri 13,50 (trediciecinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni erbacee ed arboree, purchè non comportino scavi di profondità non compatibile con quella di posa della tubazione;
 - d) l'obbligo di non rimuovere le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di cui sopra, che sono e resteranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.p.A. la quale, pertanto, avrà anche la facoltà di rinnovarle, potenziarle o rimuoverle:
 - e) la SNAM RETE GAS S.p.A. avrà il libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni e recuperi;
 - f) la SNAM RETE GAS S.p.A. è obbligata a risarcire, a chi di ragione, i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, rinnovi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto;

- g) l'obbligo ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù:
- h) restano a carico della ditta proprietaria i tributi e gli altri oneri gravanti sugli immobili.
- Art. 2 In forza della menzionata sentenza del T.A.R. della Campania del 14/06/2012, la SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà corrispondere alla Signora Cameretti Amalia le indennità così determinate: € 14.553,60 a titolo di risarcimento per occupazione senza titolo, € 1.455,36 per il pregiudizio non patrimoniale, € 6.603,42 a titolo di indennità per la servitù di metanodotto, € 21.191,62 per gli oneri professionali necessari all'ottenimento del nuovo permesso di costruire, € 5.839,26 per gli oneri ed i contributi sostenuti per la fase di installazione del cantiere relativo al Permesso di Costruire n'8/2009, € 5.251,19 per rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 19 maggio 2010 al 31 agosto 2012 (ultimo indice ISTAT disponibile), nonché € 2.831,40 pari al 50% delle spese legali, in quanto è già stato liquidato dalla SNAM RETE GAS S.p.A. il restante 50%, come pure le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
- Art. 3 Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugi, a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., presso i competenti Uffici.
- Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore alle Attività Produttive nonché alla Segreteria di Giunta Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta".

Dott. Luciano Califano